

 	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145 C.M. BNIC85400A - C.U.U.: UFPTSG C.F.92057630623 e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it	  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
---	---	---

All' assistente amministrativo BEFI ANTONELLA
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
SEZIONI: DOCENTI – FAMIGLIE – PERSONALE
ATA
ATTI PRIVACY

Oggetto: Conferimento di incarico-delega per la verifica dell'esibizione e della validità della "Certificazione Verde COVID-19" da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021

Disposizioni per lo svolgimento della verifica e informativa privacy.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-ter, co. 1, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, ***"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2"***;

Considerato che ai sensi dell'art. 9-ter, co. 4, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, ***"I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1"***;

Richiamato integralmente l'art. 9-ter del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, con particolare riguardo ai commi 2, 3 e 5 rispetto alle esclusioni delle disposizioni di cui al co. 1 e alle conseguenze per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4;

Visto l'art. 13, commi 4-5, del DPCM 17 giugno 2021, secondo i quali ***"l'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità"*** e che ***"l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma"***;

Richiamate le precedenti circolari relative all'obbligo del Green Pass ;

Vista la circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 ***"Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"***, nella parte relativa alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione;

Tenuto conto di quanto illustrato nelle note del M.I. Prot. n. 1237 del 13/08/2021 “Decreto – legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.” e Prot. n. 1260 del 30/08/2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.”;

Considerata la necessità di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa;

INCARICA E DELEGA

il personale scolastico (d’ora in poi “**incaricati**”) di cui all’elenco allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**), parte integrante dello stesso, di effettuare dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, salvo proroga dello stato emergenziale/periodo di applicazione, la verifica del possesso da parte del personale scolastico della Certificazione Verde COVID-19 (cd. *Green Pass*).

In virtù di tale incarico/delega, tutti i soggetti in elenco sono anche incaricati del trattamento dei dati relativi alle procedure di verifica dell’esibizione e della validità della “*Certificazione Verde COVID-19*” da parte del personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021, con le prescrizioni di cui appresso.

Il trattamento di tali dati non richiede il consenso degli interessati in quanto discende da un obbligo di legge nel pieno rispetto del GDPR 679/2016, art. 6, par. 1, lett. c), e art. 9, par. 2, lett. i). Si rimanda alla relativa “**Informativa privacy Green Pass**” (**Allegato 2**).

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Tutto il personale scolastico (d’ora in poi “**dipendenti**”), come sottolineato nelle precedenti circolari, è tenuto a esibire agli incaricati di cui all’elenco allegato la propria **Certificazione Verde** di cui all’oggetto, insieme ad un valido documento di identità nel caso di impossibilità di riconoscimento personale, prima di essere ammesso a svolgere il proprio servizio nell’edificio scolastico.

A tal fine, gli incaricati saranno dotati di idonei dispositivi mobili sui quali è installata, ai sensi dell’art. 9-ter, co. 1, del D.L. 52/2021, la APP *Verifica C19* funzionale a tale controllo.

A tutela della privacy del dipendente, ciò che è da esibire al verificatore incaricato è il solo QR-CODE presente sul frontespizio della *Certificazione Verde* unitamente ai dati anagrafici “*Cognome – Nome – Data di nascita*”: **NON potranno essere esibite né acquisite certificazioni mediche, esiti di tamponi, certificati vaccinali o qualsiasi altro documento da cui si possa risalire a dati sensibili del dipendente.**

In caso di difficoltà “tecniche” ad esibire il citato QR-CODE, ovvero in caso di possesso di idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, il dipendente dovrà contattare preventivamente (almeno il giorno prima) il DS per le determinazioni del caso. Qualora tale situazione si dovesse presentare in sede di verifica, l’incaricato procederà a contattare immediatamente il DS, senza prendere iniziative personali e, in attesa di istruzioni e nel rispetto della privacy, farà attendere il dipendente fuori dall’area scolastica.

Il personale scolastico che, all’esito della verifica, risultasse **sprovvisto di certificazione verde o non valida**, in quanto “**assente ingiustificato**” ex art. 9-ter, co. 2, del D.L. n. 52/2021 (c. Legge n. 87/2021), non potrà accedere, in veste di dipendente, alle aree e ai locali scolastici, né ovviamente svolgere alcuna attività lavorativa. Ovviamente, non risulterà coperto da assicurazione INAIL nella giornata.

In caso di **esito positivo della verifica** tramite APP *Verifica C19*, il soggetto verificatore annoterà su apposito registro giornaliero già fornito il nominativo del soggetto “verificato”, la data e l’ora, apponendo nell’ultima colonna di ogni rigo la propria firma in qualità di Pubblico Ufficiale.

In caso di **esito negativo**, in qualità di **Pubblico Ufficiale** delegato dal DS in virtù dell'art. 9-ter, co. 4, del D.L. n. 52/2021 (c. Legge n. 87/2021), l'incaricato procederà ad informare la scrivente con la massima tempestività, informando il DSGA e l'assistente amministrativa addetta, per le determinazioni conseguenti, sia di carattere amministrativo/disciplinare che organizzativo per l'eventuale sostituzione del dipendente assente ingiustificato.

Nel ricordare che, al fine di evitare disservizi all'utenza e garantire la prescritta sorveglianza, in caso di assenza non già programmata, tutto il personale scolastico ha l'**obbligo di avvisare tempestivamente la Segreteria**, appositamente delegata anche al controllo quotidiano di cui al presente provvedimento, a maggior tutela della propria privacy, si invita tutto il personale scolastico ad effettuare l'**autocontrollo quotidiano della propria Certificazione Verde (cd. Green Pass) prima di recarsi a Scuola**, accertandosi che sia valida e con scadenza superiore alla giornata lavorativa¹.

In caso di assenza priva di valida giustificazione si applica quanto disposto all'art. 55-quater, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001.

¹ Si ricorda che in caso di tampone negativo la validità è di sole 48 ore dalla data di effettuazione del prelievo, mentre per le altre casistiche è di 6 o 9 mesi. A maggior ragione, tale "autocontrollo" sarà necessario nel caso di attivazione della preannunciata procedura massiva tramite apposita funzione SIDI. Tale verifica, può essere effettuata scaricando l'APP Verifica C19 sul proprio dispositivo mobile purché dotato di videocamera e S.O. compatibile.

Con la presente si informa, ancora una volta, tutto il personale scolastico soggetto all'obbligo di cui all'art. 9-ter, co. 1, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, circa le conseguenze in caso di violazione delle disposizioni attualmente in vigore, anche nel caso in cui la responsabilità del "mancato possesso della certificazione verde" non sia direttamente ascrivibile all'interessato giacché la novità legislativa risale alla pubblicazione del D.L. n. 111/2021 in G.U. n. 187 il 06/08/2021, richiamata dal DS con apposite precedenti comunicazioni.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Damiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93

Allegato 1

Elenco soggetti incaricati

N.	COGNOME E NOME	SEDE	SOSTITUTO
1	Assistente Amministrativo Befi Antonella	Via Giacomo Matteotti Ufficio segreteria – verifiche SIDI	Assistente Amministrativo Mastantuoni Ottavio

INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS

La presente integrazione all'informativa generale riguarda l'introduzione normativa dell'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde (Cd. **Green Pass**) di cui all'art. 9-ter, co. 1, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, e dei relativi controlli di cui all'art. 9-ter, co. 4, del medesimo dispositivo.

Legittimità del trattamento – Base giuridica, finalità e modalità del trattamento

La raccolta e il trattamento dei dati correlati al controllo del *Green Pass* non richiede il consenso degli interessati in quanto discende da un obbligo di legge nel pieno rispetto del GDPR 679/2016, art. 6, par. 1, lett. c), e art. 9, par. 2, lett. i). In particolare, il riferimento della base giuridica è il D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 7/2021, D.L. n. 105/2021, D.L. n. 111/2021, DPCM 17 giugno 2021, e ss. mm. e ii.

Il conferimento dei suddetti dati ha natura obbligatoria per adempiere, totalmente o parzialmente, alla normativa e legislazione vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 ed alla implementazione dei relativi protocolli di sicurezza.

I dati in parola saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e trasparenza.

Il trattamento dei dati viene effettuato dal Titolare mediante supporti cartacei e/o con impiego di strumenti elettronici, nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità sopraelencate ed in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati, consentendone l'accesso solo ai soggetti autorizzati.

Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati sono comunicati e trattati esclusivamente da Organismi, enti, società e associazioni nazionali, regionali o comunali preposti alla gestione dell'emergenza da contagio Covid-19, terzi professionisti per le seguenti finalità:

☒ *adempimenti in materia di salvaguardia della salute pubblica e privata, sicurezza ed igiene del lavoro, compresa la sorveglianza sanitaria se prescritta;*

☒ *applicazione delle previsioni di legge;*

☒ *consulenze e tutela di diritti.*

L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata.

Trasferimento dati all'estero

Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell'Unione Europea.

Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate, alla cessazione dello stato di emergenza e al rispetto degli obblighi di legge.

I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi.

Diritti degli interessati

In qualità di Interessati, potete esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 679/2016 già richiamati nell'informativa generale (https://trasparenza.net/action/downplink.php?file_id=689890) e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16÷21 del GDPR 679/2016 (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Titolare del trattamento

Istituto Comprensivo Statale 1° - C.M. BNIC85400A

Sede legale in Giacomo Matteotti snc – 82016 – Montesarchio (BN)

PEO: bnic85400a@istruzione.it – PEC: : bnic85400a@pec.istruzione.it – Tel. +39 0824834145

Rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore:

Maria Rosaria Damiano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.*

L'originale è agli Atti

Firme per notifica e accettazione

<i>N°</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Firma per esteso</i>
<i>1.</i>	<i>Ass. amm. Befi Antonella</i>	